



## **FERIE SOLIDALI SPECIALI**

**Bravo il COISP per la pervicacia con cui ha sostenuto la necessità di una urgente circolare ... e complimenti anche al Dipartimento della P.S.!**

**DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 110 DEL 29.4.2020, SUPPL. ORD. N. 16.**

**ART. 87, COMMA 4-BIS: "CESSIONE DI RIPOSI E FERIE MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2019"**

---

La norma sopra richiamata statuisce che «*Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1 (...fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019...), e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione*

*avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva».*

È chiaramente cosa assai diversa dal “congedo solidale” che solo il COISP, seguito da pochissimi altri, ha preteso di inserire nel Contratto di Lavoro in vigore e che non si è concretizzato (unici tra tutti i dipendenti pubblici) grazie al disinteresse di gran parte dei rappresentanti di ambo le parti seduti al tavolo delle trattative, ma, pur nei suoi limiti temporali (fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologica *e comunque non oltre il 30 settembre 2020*), è comunque un passo in avanti, da questo Sindacato fortemente richiesto, che facilita, in questo particolare momento, quella enorme solidarietà tra Poliziotti che è intrinseca in ognuno di noi!

Ebbene, fatta la legge mancava una circolare esplicativa da parte del Dipartimento della P.S. e questa, continuamente sollecitata dal COISP, anche in via formale con lettera dello scorso 5 maggio, è in dirittura d'arrivo.

La “bozza di circolare” qui allegata ci è appena pervenuta dall'Amministrazione Centrale ed il suo contenuto ha già ricevuto, per le vie brevi, l'assenso di questa O.S., così consentendo una urgente emanazione.

I Poliziotti potranno cedere ad altro collega, in tutto o in parte, i riposi e il congedo ordinario maturati fino al 31 dicembre 2019. La cessione dovrà avvenire in forma scritta entro il 30 settembre 2020 (la circolare conterrà apposita modulistica) e si concretizzerà una volta che il dipendente indicato come cessionario, a margine della medesima documentazione, accetterà in tutto o in parte il congedo e i riposi a lui ceduti.

I giorni ricevuti potranno essere fruiti nel rispetto della tempistica dettata dal nostro Contratto di Lavoro (*entro i 18 mesi successivi laddove non sia stato possibile prima per indifferibili esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale*) e dall'art. 259, comma 6, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (*entro i dodici mesi successivi ai termini previsti ad ordinamento vigente*), per cui, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario ricevuto (oltre che il proprio), riferito agli anni 2018 e 2019, potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.

La bozza di circolare predisposta dall'Amministrazione è perfetta in tutti i suoi aspetti. Costituisce un lavoro encomiabile che merita il nostro più sincero apprezzamento.

Il contenuto di tale “bozza”, per chiarezza di esposizione, rende impossibile qualsivoglia interpretazione e per fortuna non ha inteso prendere in considerazione le incredibili pretese di qualche sindacato che avrebbe voluto porre limiti e condizioni alla cessione delle ferie benché la stessa norma non lo preveda.

**Bravo il COISP ... e complimenti anche al Dipartimento della P.S.!**

Roma, 27 maggio 2020

La Segreteria Nazionale del COISP



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/RS/01/97/2/672

Roma, 27 05 2020

OGGETTO: Istituto delle "ferie solidali speciali" (art. 87, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – Disposizioni applicative.

AL SEGRETARIO NAZIONALE SIULP	= ROMA =
AL SEGRETARIO GENERALE SAP	= ROMA =
AL SEGRETARIO NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP	= ROMA =
AL SEGRETARIO NAZIONALE SIAP	= ROMA =
AL SEGRETARIO GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	= ROMA =
AL SEGRETARIO NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA	= ROMA =

Per una preventiva condivisione, si trasmette la bozza della circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(De Bartolomeis)



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-A/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Istituto delle “ferie solidali speciali” (art. 87, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) - Disposizioni applicative.

#### ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

L'articolo 87, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>1</sup>, introduce, in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo, in connessione esplicita con le esigenze imposte dall'emergenza sanitaria in atto, ulteriori contenuti normativi in relazione all'istituto delle “ferie solidali”, già noto all'ordinamento del lavoro e anche alle Amministrazioni pubbliche in generale; il contesto in cui la disposizione sorge e i suoi profili specifici evidenziano che si tratta di **una versione significativamente “speciale” di tale istituto**.

Per le Amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa – da includere, ai presenti fini, tra quelle “di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – la contrattazione collettiva vigente non contempla l'istituto, per cui, nel quadro dei *drivers* fissati dalla legge e alla luce del noto *principio di specificità* di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, si forniscono le seguenti disposizioni applicative.

#### 1) OGGETTO DELLA CESSIONE

La nuova disposizione consente che tra dipendenti abbia luogo, **a titolo gratuito**, oltre che senza possibilità, per il cedente, di apporvi **alcuna condizione**, la “**cessione, in tutto o in parte, dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019**”.

---

<sup>1</sup> Articolo 87, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1 [ossia, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione], e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sono, pertanto, da prendere in considerazione, quale oggetto della possibile cessione, le figure giuridiche sia del *congedo ordinario* che dei *riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti*.

Tenuto conto che, per espressa previsione di legge, “*i riposi e le ferie*” di cui sopra sono cedibili limitatamente ai giorni maturati entro l’anno 2019, occorre precisare che:

- sono **cedibili i giorni ancora disponibili nella sfera giuridica del cedente** e, dunque, dal medesimo ancora teoricamente fruibili, a prescindere dalle rispettive scadenze originarie;
- la cessione può avvenire **senza limiti quantitativi**, atteso che la disposizione contiene un esplicito riferimento alla cedibilità “in tutto o in parte” dei giorni maturati, con specifica previsione di incedibilità limitata soltanto all’intero congedo maturato dopo il 31 dicembre 2019 (per cui il congedo 2020 resta intangibile).

### **2) PLATEA DEI CESSIONARI**

Alla luce del tenore letterale della norma, **la cessione può operare nei confronti di qualsiasi “altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza”**, quindi, nel caso, di tutto il Personale della Polizia di Stato, senza alcuna distinzione tra i diversi ruoli, carriere e qualifiche, nonché senza alcuna limitazione in termini territoriali o di appartenenza ad uffici.

In tale ambito, occorre, altresì, precisare che **qualsiasi dipendente può ricevere, senza limiti quantitativi, giorni di congedo e riposo**, non rilevando il fatto che abbia ancora disponibili o meno, a sua volta, giorni “pregressi”.

### **3) MODALITÀ E TEMPI PER LA CESSIONE**

La norma in esame impone **soltanto obblighi di comunicazione** ai dirigenti del cedente e del cessionario, da individuarsi nei soggetti ordinariamente competenti alla concessione delle assenze legittime di riferimento, e lascia ogni altro aspetto della cessione all’*esclusivo rapporto bilaterale* tra i dipendenti interessati; pertanto, il solo fattore dirimente è la **volontà del cedente e del cessionario**, alla cui **accettazione** (che perfeziona la cessione) consegue l’**irrevocabilità** esplicitata dalla norma.

Le predette esigenze di comunicazione ai dirigenti e di formalizzazione dell’accettazione possono essere soddisfatte secondo i seguenti **passaggi formali**, ciascuno dei quali, per comprensibili esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di funzionalità degli uffici, dovrà svolgersi **senza ritardo**: in particolare, il dirigente del dipendente cessionario, ricevuta dal dirigente del cedente la **dichiarazione scritta di cessione**, sulla base del modulo allegato, attraverso l’impiego dei consueti canali, anche telematici, purché fidejacenti (ad esempio, mediante il sistema della PEC, oppure con l’invio del modulo firmato tramite la propria *mail* istituzionale), la porrà formalmente a conoscenza del cessionario per l’eventuale accettazione, sempre esprimibile attraverso il modulo stesso.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Inoltre, ai fini del rispetto del citato termine della fine dello stato di emergenza (ad oggi, 31 luglio 2020), “o, **comunque non oltre il 30 settembre 2020**”, si precisa che tale termine attiene soltanto alla data in cui la **dichiarazione di cessione pervenga** al dirigente del cedente, che, **in ogni caso**, prima della trasmissione al dirigente del cessionario, dovrà **verificare** (ed eventualmente rettificare d'ufficio, dandone comunicazione al soggetto cedente, come previsto nella modulistica allegata) l'esatta consistenza dell'oggetto della cessione, completo dell'indicazione dell'annualità di riferimento.

Al riguardo, si precisa che l'accettazione (totale o parziale) ovvero la mancata accettazione da parte del cessionario dovrà risultare sempre dall'apposito modulo ed essere portata a conoscenza del dirigente del cedente per i successivi adempimenti di competenza (comunicazione al cedente ed eventuale aggiornamento, anche sul “Sistema PS Personale”, dei giorni di congedo ordinario e dei riposi spettanti a quest'ultimo).

#### 4) TEMPI DI FRUIBILITA'

La disciplina in esame rende esplicito che la cessione dei riposi e delle ferie **non** può essere sottoposta, da parte del cedente, **ad alcun termine**; pertanto, restano validi sempre ed esclusivamente i criteri di seguito indicati:

- **i giorni di congedo ordinario ricevuti** devono essere fruiti **ciascuno entro la scadenza originariamente sua propria**<sup>2</sup>, tenendo conto, ad ogni modo, dell'**ulteriore estensione dei tempi di fruizione** espressamente stabilita dall'**articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**.

Tale ultima previsione normativa prevede, infatti, che, “*qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale [del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco] la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie “comunque spettanti”, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente*”. Al riguardo, l'espressione “**comunque spettanti**” si riferisce alle ferie a qualsiasi titolo rientranti nella disponibilità giuridica del dipendente, siano esse “**pregresse**” o anche “**ricevute**”.

Pertanto, il congedo ordinario, anche “ricevuto”, riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.

Per quanto riguarda, invece, gli eventuali periodi di ferie antecedenti al 2018, allo stato non goduti per straordinarie esigenze di servizio o altre cause di forza maggiore, in relazione anche all'attuale stato di emergenza, si ritiene necessario precisare che, tenuto conto del richiamato termine del 30 settembre 2020 (entro il quale può avvenire la cessione delle ferie pregresse) e delle specifiche finalità dell'istituto in esame, tali ferie potranno, comunque, essere cedute entro la citata scadenza del 30 settembre 2020 e, quindi, fruita dal

<sup>2</sup> Secondo, in particolare, l'articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che consente, scaduto l'anno di spettanza, la fruizione entro i 18 mesi successivi, laddove essa non sia stata possibile prima “*per indifferibili esigenze di servizio*” o “*in caso di motivate esigenze di carattere personale*”.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

dipendente ricevente anche in un periodo successivo, ma ragionevolmente non distante dalla cessione;

- **i riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti** saranno considerati, ai fini dell'individuazione della scadenza, alla stregua di giorni di congedo ordinario maturati nel medesimo anno, **senza applicazione dell'articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.**

Resta intesa la possibilità, per il dirigente dell'ufficio, istituto o reparto, in considerazione dell'eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di fruizione del congedo ceduto, in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del Personale con quelle di funzionalità degli uffici.

Si evidenzia, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 87 in esame chiarisce che le **ferie pregresse** – sia quelle che **residuino in capo al cedente** pur dopo la cessione, sia quelle di cui il **cessionario** fosse già **in possesso in proprio** indipendentemente dall'avvenuta cessione – **non vedono mutare le proprie scadenze originariamente previste**, che i soggetti interessati continuano a dover rispettare, ferma restando, comunque, **l'ulteriore estensione temporale** di cui al citato articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il Personale dipendente alla presente circolare.

d'ordine  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Scandone



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE/RESPONSABILE DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO	<u>ROMA</u>





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI E INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
AI SIGNORI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL' ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA- DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>